

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

*Il Ministro:* FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1240

22A04750

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2022.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996.**

### IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate da calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996 - con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Vista l'ordinanza del 13 gennaio 2022 del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ha definito misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana.

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 12 gennaio 2022, n. 3 in cui viene fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera Provincia di Alessandria.

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 22 gennaio 2022, n. 7, a cui ha fatto seguito la circolare esplicativa della Direzione sanità e welfare del 25 gennaio 2022, il divieto delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della peste suina africana sono stati estesi ad altri comuni e province della Regione Piemonte, compresi i Comuni che costituiscono la maggior parte dell'areale di produzione della Robiola di Roccaverano;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio della Robiola di Roccaverano D.O.P. in data 28 febbraio 2022, e la relazione tecnica allegata con la quale stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014;

Tenuto conto che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» motivata dalle misure adottate dalle autorità pubbliche per contenere la diffusione della peste suina africana che coinvolgono la zona di produzione della Robiola di Roccaverano;

Considerato che disciplinare vigente prevede l'obbligo di pascolamento del bestiame e che tale obbligo non è attualmente compatibile con i provvedimenti sanitari sopra citati;

Vista la determinazione del dirigente della Regione Piemonte del 10 marzo in cui si esprime nulla osta alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano».


Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione della DOP «Robiola di Roccaverano» e che mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Robiola di Roccaverano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Provvede:

Alla modifica temporanea disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/2006 del 1° luglio 2006.



La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» temporanea, ha validità dal 1° marzo sino al 30 novembre 2022, così come i provvedimenti adottati per il contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi.

Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 15 marzo 2022

*Il dirigente:* CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» AI SENSI DELL'ART. 53, PUNTO 4 DEL REG. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e modificato l'art. 4 nella parte relativa all'alimentazione del bestiame come di seguito riportato:

Testo in vigore	Testo modificato
<p>Art. 4. ... «L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo. L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.» ...</p>	<p>Art. 4. ... «L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo. L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.» ...</p>

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» è temporanea, ha validità dal 1° marzo sino al 30 novembre 2022, così come i provvedimenti adottati per il contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi.

22A04814

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2022.

**Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gri-gnolino del Monferrato Casalese».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

